



Associazione Nazionale Carabinieri

Nucleo Volontariato di Roseto degli Abruzzi (TE) - OdV

STATUTO

dell'organizzazione di volontariato

*"NUCLEO DI VOLONTARIATO DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE CARABINIERI DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - OdV"*

Art. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'organizzazione di volontariato denominata: **"NUCLEO VOLONTARIATO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - OdV"**, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, abbreviabile in **"NUCLEO VOLONTARIATO ANC ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) - OdV"**.
2. L'organizzazione di volontariato si caratterizza per essere apartitica e laica e per avere struttura e contenuti democratici, assenza di fini lucrativi e svolgere attività a favore della collettività grazie alle prestazioni personali fornite dai propri volontari, non retribuite in alcun modo.
3. La sede legale è attualmente nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE).
4. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria. È data facoltà al Consiglio Direttivo di variare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità, dandone comunicazione all'assemblea dei soci. L'Organizzazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici albi o registri nei quali è iscritta o sono iscritti i propri associati.
5. L'Organizzazione di Volontariato opera nell'ambito del proprio territorio e, su richiesta, in quello Regionale ed in quello Nazionale in occasione di eventi particolari.
6. L'OdV è costituita a tempo indeterminato.
7. L'utilizzo dell'acronimo ODV nella denominazione, in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio, ma subordinato all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale Regolamento per l'esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3



(Efficacia dello Statuto)

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4

(Interpretazione dello Statuto)

1. Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5

(Scopi, principi e attività)

1. L'OdV costituisce libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale e regionale.
2. L'Organizzazione di volontariato si riconosce nei valori e principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) approvato con D.P.R. 1286 del 25 luglio 1956, con le varianti deliberate dal Consiglio Nazionale nelle sedute del 27 aprile 2006 e 2 ottobre 2007. Foglio.n.8/4303 in data 30 gennaio 2007 del MINISTERO DELLA DIFESA, Ufficio Legislativo, iscrizione protocollo nr.33476/1471/2007 Area V URPG in data 22 maggio 2007 della Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo.
3. Pur mantenendo la propria piena autonomia giuridica, il proprio fondo economico processuale, (*organizzativa, economica e finanziaria*) l'Organizzazione di volontariato aderisce all'Associazione Nazionale Carabinieri.
4. L'OdV esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di terzi **ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche e integr.**, avvalendosi in modo prevalente e continuativo delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
5. In particolare, l'OdV, tra le attività di interesse generale di cui al sopra citato art. 5, opera nei seguenti ambiti (in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio):

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali per la prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, nr.281; (**lett. e art. 5 D.Lgs. n.117/2017**);

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (**lett. f art. 5 D.Lgs. n.117/2017**);

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (**lett. i art. 5 D.Lgs. n.117/2017**);

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (**lett. k art. 5 D.Lgs. n.117/2017**);

promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (**lett. v art. 5 D.Lgs. n.117/2017**);



riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (**lett. z art. 5 D.Lgs. n.117/2017**).

6. L'OdV, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, si propone:
- di promuovere e tutelare i diritti delle persone mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti dei soggetti più deboli;
 - la promozione e la tutela dei diritti della persona, mediante l'assistenza prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;
 - la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
 - il servizio di informazione e accompagnamento dei cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - di realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalle forze di polizia, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale;
 - di realizzare, allorquando venga richiesto, attività di osservazione e riferimento per autorità ed Enti Locali, anche mediante servizi di supporto alle Forze di Polizia;
 - il supporto in casi particolari alle Polizie Locali e Forze di Polizia ed altri Enti e Amministrazioni statali per mansioni ausiliarie e regolazione del traffico e soccorso;
 - la segnalazione agli Organi di Polizia di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana "osservazione e segnalazione" nonché al disagio sociale;
 - di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
7. L'organizzazione di volontariato può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. In ogni caso nell'ambito delle attività, sia principali che secondarie, il Nucleo di Volontariato potrà svolgere ogni attività di volontariato strumentale al perseguimento degli scopi statuari, anche in convenzione con Enti Pubblici e soggetti Privati che operano nei settori d'interesse generale di cui all'art. 5 del D. lgs. 117/2017 e con previsione di rimborso spese.
8. L'OdV può inoltre, al fine di finanziare le proprie attività, esercitare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. n.117/2017.

Art. 6 **(Risorse economiche)**

1. L'OdV trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
- quote e contributi degli associati;
 - eredità, donazione e legati;
 - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
 - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;



- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
 - g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzati al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
 - i. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n.117/2017.
2. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'OdV, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'Organizzazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Art. 7

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

- 1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 2. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8

(Bilancio)

- 1. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
- 2. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
- 3. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. n.117/2017 e delle relative norme di attuazione e devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.
- 4. Per le attività di interesse generale prestate, l'organizzazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 5. Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017.

Art. 9

(Membri dell'Organizzazione aderenti)

- 1. All'Organizzazione **possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione**, tutte le persone fisiche che condividono i valori ed i principi espressi nel presente Statuto e che decidono di voler contribuire a perseguirne gli scopi e di voler osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti e delle decisioni ritualmente assunte dagli organi dell'OdV.
- 2. Gli associati sono volontari che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- 3. La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.



4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Salva la facoltà prevista dall'articolo 17, comma 4, del D.Lgs. n.117/2017, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordonato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'OdV.
6. L'Organizzazione deve assicurare i volontari durante la prestazione dei servizi per coprirli da rischi di infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. n.117/2017.
7. Gli associati, il cui numero è illimitato ma in ogni caso non inferiore a quello indicato dalla legge, hanno stessi diritti e doveri. Se successivamente alla costituzione, il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.
8. La partecipazione e il conseguente status di associato sono a tempo indeterminato, salvo le ipotesi e i casi di cessazione del rapporto previsti al successivo art. 12.
9. Considerato che l'OdV si ispira ed è strettamente legata all'Associazione Nazionale Carabinieri, della quale porta il nome, i loghi, le divise ed i segni distintivi di riconoscimento, tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque Sezione dell'Associazione stessa e in regola con la relativa quota associativa annuale.

Art. 10 (Ammissione)

1. L'ammissione all'organizzazione è analizzata dal Presidente del Nucleo con i criteri indicati nel successivo articolo, su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Nell'apposita domanda sottoscritta dall'interessato, quest'ultimo:
 - a) si impegna ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'OdV;
 - b) vista la vocazione dell'Organizzazione ad agire anche con funzioni di OSSERVAZIONE E SEGNALAZIONE e in stretta relazione ed a supporto di Enti pubblici e Forze di Polizia, l'aspirante aderente dovrà dichiarare di non essere sottoposto a procedimenti penali per reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici e di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per questi stessi reati ovvero per altri reati non colposi con condanna a pena detentiva. Inoltre, nel caso in cui l'aspirante associato abbia previamente cessato un rapporto di pubblico impiego, in particolare con Forze Armate e di Polizia, egli si impegna a fornire informazioni sulle relative cause della cessazione;
 - c) si impegna a partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'Organizzazione, e fra di esse, in particolare, come condizione preclusiva per poter prendere parte a servizi di sicurezza urbana, a conseguire l'attestato di frequenza al "Corso base di volontario ANC" tenuto dai competenti organi o si impegna a conseguirlo nella prima sessione utile;
 - d) dichiara di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone, animali o cose e cagionati per sua responsabilità o in conseguenza dell'inosservanza delle norme dello Statuto, del Regolamento e delle Direttive dell'Organizzazione;
2. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.



3. In caso di rigetto della domanda, il Presidente comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
4. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio Direttivo in occasione della successiva convocazione.
5. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Art. 11
(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione resa in forma scritta al Presidente, il quale ne prenderà atto e informerà il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Il recesso avrà effetto dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.
3. L'associato viene escluso di diritto dall'Organizzazione a seguito di:
 - a) comportamento contrastante con i principi, le finalità e gli scopi dell'OdV;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari o di quelli derivanti dai regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'OdV;
 - c) comportamento che incrina il dovuto rapporto fiduciario e porta discredito al Nucleo di volontariato dell'Associazione Nazionale Carabinieri.
4. I provvedimenti disciplinari, fra i quali anche l'eventuale esclusione dell'associato, sono adottati dal Presidente del Nucleo, il quale, prima di adottarli, ha l'onere di interrogare per iscritto all'aderente l'addebito così che questo abbia possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, eventuali controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
5. In mancanza di istanze di riesame o al loro esito negativo, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso deve esserne data comunicazione scritta all'Associato, il quale, entro 60 giorni dall'avvenuta ricezione potrà ricorrere all'Assemblea Generale dei soci. Il ricorso andrà inoltrato al Consiglio Direttivo, che ne dovrà attestare la data di deposito. In mancanza di ricorso, la delibera disciplinare diviene definitiva. Viceversa, in caso di ricorso, la decisione definitiva sarà rimessa all'Assemblea dei soci che delibererà nella prima convocazione utile. I provvedimenti sanzionatori adottati, ivi compresa l'eventuale sospensione della partecipazione alle attività, non sono sospesi in pendenza di ricorso all'Assemblea. In ogni caso, il socio in questione non potrà votare nella delibera avente per oggetto la propria esclusione.
6. I provvedimenti disciplinari adottabili sono:
 - a) richiamo verbale;
 - b) richiamo scritto;
 - c) inefficacia temporanea dell'adesione nel periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
 - d) delibera di esclusione definitiva dell'associato.
7. In ogni caso, l'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui sopra dovrà essere motivata e la sanzione dovrà essere proporzionata alla gravità della condotta o infrazione commessa e ad eventuali episodi di recidiva o altra condotta o infrazione.
8. La cessazione del rapporto associativo, da qualunque causa dipenda, dovrà essere annotata da parte del Presidente sul libro degli associati e, ove ricorra il caso, ulteriormente comunicata agli Enti preposti alla tenuta di elenchi e/o registri ai quali sia stata previamente comunicata la partecipazione che ora sia venuta meno.



9. L'associato che sia stato escluso o abbia receduto, ha l'obbligo di restituire, pulito, entro dieci giorni lavorativi, tutto quanto ricevuto in ragione dell'appartenenza all'Organizzazione, con particolare riferimento ad ogni singola componente dell'uniforme di servizio ricevuta in uso.

Art. 12
(Diritti e doveri degli associati)

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri. In particolare, coloro che siano in regola con l'iscrizione hanno diritto di:
- partecipare a tutte le attività promosse dal Nucleo di Volontariato e dall'Associazione Nazionale Carabinieri secondo le direttive impartite dagli organi e soggetti preposti;
 - ogni aderente iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi ha diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e degli atti demandati all'Assemblea, per l'elezione degli organi sociali, nonché diritto di candidarsi per gli organi elettivi;
 - prendere visione degli atti deliberativi e dei libri sociali (libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'organizzazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo e degli altri Organi sociali). Tale facoltà potrà essere esercitata previa richiesta scritta da recapitare, anche per via telematica, all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà dare riscontro nei successivi trenta giorni con le seguenti opzioni:
 - inviando copie digitali per via telematica;
 - invitando il richiedente a visionare gli atti o libri di cui sopra presso la sede dell'Organizzazione durante gli orari d'ufficio indicati ed alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo, con facoltà di estrarne copie a proprie spese e con modalità tali da non intralciare la gestione sociale. I soggetti interessati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Organizzazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Organizzazione potrà richiedere all'interessato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
- frequentare i locali dell'associazione;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
 - essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza.
2. I soci sono parimenti obbligati a:
- a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e gli ordini di servizio;
 - b) svolgere la propria attività in favore delle comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - c) svolgere i servizi preventivamente concordati o comunque assunti dal Nucleo volontariato dell'Associazione Nazionale Carabinieri, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili dello stesso Nucleo;
 - d) partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego operativo;
 - e) non intraprendere iniziative individuali o di gruppo a nome né dell'OdV (Nucleo di Volontariato) né dell'Associazione Nazionale Carabinieri né utilizzare simboli e strumenti delle stesse senza preventiva autorizzazione degli organi sociali competenti;



- f) conservare ed utilizzare nel migliore dei modi le attrezzature, il materiale, l'abbigliamento e i simboli identificativi dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
- g) mantenere la **riservatezza essenziale** circa le comunicazioni e le informazioni apprese durante le attività di servizio.

Art. 13 **(Gli Organi Sociali)**

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli aderenti;
 - il Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione;
 - l'Organo di controllo, ove istituito e laddove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - il Revisore legale dei Conti, ove istituito e laddove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
2. Per l'elezione degli Organi dell'OdV vige il principio della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo nel rispetto ed osservanza di quanto previsto dal presente Statuto.
3. Tutte le cariche hanno durata quinquennale.
4. Le cariche sono gratuite, ai componenti degli organi sociali può essere attribuito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della loro funzione.
5. A garanzia dell'indipendenza dell'OdV e nel rispetto dei principi di apartiticità e apoliticità, l'appartenenza agli Organi di direzione è incompatibile con incarichi politici (es. carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o delle Unioni dei Comuni), amministrativi, decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.
6. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.

Art. 14 **(L'Assemblea)**

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'OdV ed è composta da tutti gli associati iscritti nel Libro apposito e in regola con il versamento della quota. **È l'organo sovrano.**
2. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
3. Ciascun associato iscritto da almeno tre mesi nel Libro dei soci ha diritto di voto in assemblea.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato **può** rappresentare un solo associato.
5. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
6. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo nominato dai presenti.



Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario; il verbale viene quindi messo a disposizione di tutti gli Associati.

7. È convocata mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica, da recapitarsi almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In caso di comunicazioni recapitate a mano, occorre ottenere conferma dell'avvenuta ricezione mediante sottoscrizione del ricevente in calce alla copia della comunicazione.
8. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15 *(Assemblea Ordinaria)*

1. L'assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) approva il bilancio;
 - c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - e) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
 - f) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
 - g) procede, quando previsto, all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
 - h) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - i) discute e delibera relativamente a ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
2. L'assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo o organo di amministrazione è convocata un mese prima delle elezioni.
3. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno trenta minuti dall'orario di convocazione.
4. L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti;
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 16 *(Assemblea Straordinaria)*

1. L'assemblea straordinaria, invece, delibera:
 - a) sulle modifiche dello statuto;
 - b) sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Organizzazione;
 - c) sullo scioglimento dell'OdV.



2. Per modificare lo Statuto, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione a distanza di almeno quindici giorni dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'OdV.

Art. 17
(Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'**organo di amministrazione dell'Organizzazione**, pertanto la governa ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. È formato, in base al numero dei soci, da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, i quali sono eletti dall'Assemblea degli associati esclusivamente tra le persone fisiche associate.
3. I membri rimangono in carica per cinque anni e sono rieleggibili per due mandati consecutivi.
4. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'assemblea del Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione, con il primo dei non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei componenti dell'organo decada, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
7. L'organo di amministrazione attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare:
 - a) elegge il Presidente e il Vicepresidente;
 - b) attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - c) predispone il bilancio di esercizio o il rendiconto e li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - d) cura la tenuta dei libri dell'Organizzazione di sua competenza;
 - e) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
 - f) delibera l'adozione di un regolamento interno e le sue variazioni;
 - g) delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
 - h) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione del Nucleo di Volontariato che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
8. È escluso il potere di rappresentanza dell'Organizzazione di volontariato in capo ai consiglieri.
9. Il Presidente dell'organo di amministrazione è il Presidente dell'Organizzazione di volontariato ed è eletto dal Consiglio Direttivo.



10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
11. È convocato, con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 15 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
12. Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
13. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 18 (Il Presidente)

1. Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo (organo amministrativo) nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Organizzazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione, conducendo i soci nel modo più efficiente ed efficace possibile al raggiungimento dell'obiettivo per cui è stata fondata l'Organizzazione stessa.
3. Il Presidente nomina il segretario dell'Organizzazione di volontariato.
4. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Organizzazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
5. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
6. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo, quando previsto, e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo, quando previsto, per la successiva ratifica del suo operato.
7. Il Presidente propone la costituzione di Gruppi di Progetto e qualsiasi altra iniziativa istituzionale; indirizza e controlla la gestione economica dell'Organizzazione.
8. Il Presidente dura in carica cinque anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
9. Il Presidente, i Consiglieri possono avere altre cariche elettive in associazioni no profit, purché non vi sia palese incompatibilità.
10. Il Presidente provvede al colloquio e raccolta dei titoli degli aspiranti volontari e, in caso di istruttoria positiva, e formalizza l'ammissione di nuovi Soci o accoglie o respingere le domande di ammissione dei Soci.
11. Il Presidente deve notificare al Consiglio Direttivo del Nucleo le nuove ammissioni ed esclusioni degli associati.
12. È compito del Presidente provvedere alla registrazione dello Statuto che presenti modifiche, entro 30 giorni dall'approvazione delle stesse o nei termini e secondo le modalità previste dall'ordinamento e dalle leggi vigenti.

Art. 19 (Il Vicepresidente)



1. I Nuclei di volontariato ANC, i cui iscritti superino il numero di cinquanta, possono eleggere un Vicepresidente, il quale coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza ed assolve gli incarichi che di volta in volta gli vengono da lui affidati.
2. Il Vicepresidente è eletto nella riunione d'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, all'interno del Consiglio stesso.
3. Il Vicepresidente assume la rappresentanza dell'Organizzazione di volontariato in caso di impedimento o di delega del Presidente del Nucleo.

Art. 20
(Il Segretario)

1. Il segretario è nominato dal Presidente dell'Organizzazione nella riunione d'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, con il compito di redigere i verbali di tutte le riunioni; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Organizzazione.
2. Il segretario ha il compito di ricevere e rispondere alle richieste dei soci e dei terzi, se di sua competenza.
3. Il segretario redige trimestralmente una sintesi di tutte le attività di volontariato dell'Organizzazione enumerando i servizi che ogni volontario o volontaria svolge nel trimestre in esame o nell'anno.
4. Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 21
(Organo di Controllo)

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n.117/2017.
2. Se nominato:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
 - d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge;
 - f) dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22
(Il Revisore legale dei Conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017 s.m.i, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di



revisione legale iscritti nell'apposito registro.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

I Revisori dei conti hanno funzioni di controllo amministrativo.

I Revisori dei Conti restano in carica per la durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

I Revisori controllano l'amministrazione dell'Organizzazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 23

(Cariche Sociali ed incompatibilità)

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite; ai componenti degli organi sociali può essere attribuito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della funzione.
2. Tutte le cariche durano per cinque anni.
3. Nel caso di ritardo nelle nuove elezioni i titolari di cariche rimangono nei loro ruoli e funzioni per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino a nuove elezioni ed avvicendamento con i nuovi.
4. Il **Presidente** non può essere nominato più di 2 volte consecutive, salvo in caso di mancanza di candidature alla carica.
5. A garanzia dell'indipendenza dell'Organizzazione e nel rispetto dei principi della apertività e apoliticità propri dell'OdV, lo svolgimento di incarichi direttivi e/o l'appartenenza ad Organi elettivi dell'associazione è incompatibile con incarichi politici (es: carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e/o di Consiglio di Enti Locali Territoriali), amministrativi decisionali ed esecutivi nell'ambito di organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, nonché in istituzioni pubbliche e/o enti di previdenza ed assistenza sociale.
6. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo (che provvederà altresì alla relativa sostituzione) nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.

Art. 24

(Fondo comune)

1. Il fondo comune - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25

(Libri sociali)

1. L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;



- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.
2. Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, secondo le modalità di cui all'art.13.

Art. 26
(Modifiche allo Statuto)

1. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere poste all'ordine del giorno dell'Assemblea. L'iniziativa per proporre le suddette modifiche compete a:
- a) Consiglio Direttivo;
 - b) almeno un terzo degli aderenti.

Art. 27
(Clausola compromissoria)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti.
2. In mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Teramo.

Art. 28
(Uniforme)

1. L'uniforme degli appartenenti all'Organizzazione con i loghi dell'Associazione Nazionale Carabinieri è prerogativa esclusiva degli aderenti. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.
2. Il Presidente o Vicepresidente se previsto, altrimenti il Consigliere più anziano indica i segni distintivi ed i capi da indossare a seconda del tipo di cerimonia o servizio da svolgere.
3. L'utilizzo dell'uniforme in maniera contraria a quanto indicato ai precedenti commi costituisce comportamento gravemente contrario ai principi e finalità del presente Statuto e potrà costituire motivo di provvedimenti disciplinari ai sensi del presente Statuto o regolamento del Nucleo di volontariato.

Art. 29
(Rapporti con l'ANC)

1. L'Organizzazione mantiene i rapporti con L'Associazione Nazionale Carabinieri attraverso il Se.Co.V, istituito presso la Presidenza Nazionale ANC, mediante relazioni annuali concernenti la propria attività.
2. Ispettore Regionale e il delegato Regionale per il volontariato possono:
- c) accedere ai locali dell'organizzazione, previ accordi;
 - d) verificare libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale della organizzazione;
 - e) partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Consiglio Direttivo;
 - f) richiedere l'intervento e la relazione dei revisori dei conti, laddove istituito;





- g) richiedere la convocazione d'urgenza del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente dell'Organizzazione di volontariato deve comunicare le adesioni ricevute alle sezioni di appartenenza dei soci.

Art. 30
(Scioglimento)

1. Lo scioglimento dell'Organizzazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento dell'OdV, l'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del fondo comune residuo, che dovrà avvenire previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore ed ivi, in via prioritaria, ad altre associazioni ed organismi operanti nell'ambito dell'Associazione Nazionale Carabinieri, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.117/2017.

Art. 31
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice del terzo settore, al Codice Civile, al Regolamento del Nucleo e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 32
(Norme transitorie)

1. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Giulianova
Il presente atto è stato qui registrato il **16 GEN. 2025**
al n. 14 serie 3
Versamento di €. del

Firma su delega del Direttore Provinciale

Ciaioni Andrea